

9

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE STIPULATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO DI ATENEIO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' E DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.

PREMESSO

CORTE DEI CONTI



0001732-21/01/2016-SCCLA-MIDPREV-A

- che il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha pubblicato il bando per la procedura di selezione pubblica, per titoli, per conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa in data 27.11.2015;
- che la Commissione di valutazione ha espletato le operazioni di selezione in data 21.12.2015, come da Decreto del Direttore di approvazione atti Rep. n. 181 del 21.12.2015;
- che è risultato vincitore della selezione il Dott. Pavani Moreno;

TRA

il Dipartimento di Medicina Traslazionale - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (in seguito il Dipartimento), codice fiscale n. 94021400026, rappresentato legalmente nella persona del Direttore, Prof. Gian Carlo Avanzi;

E

il Dott. Pavani Moreno nato a Novara il ~~24.06.1967~~ e residente in ~~Novara, Via Ansaldo n. 9, C.F. PVNMRN67H24P952H~~

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il Dott. Pavani Moreno, per conto del Corso di Master Universitario in "Medicina d'urgenza e di area critica per infermieri", si impegna a svolgere la funzione di coordinatore didattico per il Corso di Master Universitario in "Medicina d'urgenza e di area critica per infermieri" A.A. 2015/16 - 2016/17 per il periodo 01.01.2016 / 31.12.2016.

Art. 2 - Il presente contratto configura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016. E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

La disciplina fiscale è dettata dall'art. 50 (ex art. 47), lett. C-bis), del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, e, in

materia previdenziale, dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Dipartimento provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni e alla copertura assicurativa per responsabilità civile del Dott. Pavani Moreno con onere a carico dello stesso.

Si applica, per quanto non previsto, la disciplina di cui al libro V titolo III capo II del Codice Civile.

Al presente contratto si applicano, inoltre, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al D.Lgs 23.02.2000 n. 38 in materia assicurativa contro gli infortuni.

Art. 3 - Il corrispettivo lordo, onnicomprensivo di spese, ammonta a € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), comprensivo di oneri a carico ente. Si pattuisce che tale importo sarà aumentato di euro 200,00 (duecento/00), comprensivo di oneri a carico ente, per ogni ulteriore studente iscritto al Master oltre il numero minimo (15 iscritti) stabilito dal Decreto di istituzione del Master. Tale compenso verrà erogato in due soluzioni posticipate al 30 giugno 2016 e alla conclusione delle attività al 31 dicembre 2016 e sarà subordinato alla presentazione della dichiarazione di corretta esecuzione delle attività commissionate da parte del Direttore del Corso di Master Universitario in "Medicina d'urgenza e di area critica per infermieri", Avanzi Gian Carlo, che seguirà personalmente l'andamento della prestazione. Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sulle coordinate

Novara".

Il Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del codice civile.

Art. 4 - La prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Dott. Pavani Moreno il quale non potrà valersi di sostituti.

Il Dott. Pavani Moreno agirà autonomamente senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento generale con l'attività del Dipartimento e le altre forme di coordinamento, quali la collaborazione con personale esistente ed altri collaboratori ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico e/o disciplinare.

L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni che saranno impartite dal responsabile.

Il Dipartimento potrà, in caso di cattiva esecuzione, fissare un termine entro il quale il Dott. Pavani Moreno dovrà dimostrare di svolgere correttamente il proprio lavoro; scaduto tale termine il Dipartimento potrà recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto previsto dall'art. 2224 del Codice Civile.

Art. 5 - Qualora il Dott. Pavani Moreno dovesse incorrere in ritardi rispetto al termine finale indicato all'art. 2, sarà sottoposta ad una penalità nella misura dell'1% sull'importo del corrispettivo, fino ad un massimo di un decimo del costo della prestazione, per ogni mese di ritardo accertato. Raggiunto il limite di penale massima senza che il Dott. Pavani Moreno abbia compiuto la prestazione pattuita, questo Dipartimento avrà la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni dovuti per mancata prestazione. Dette penali non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili al Dott. Pavani Moreno.

Art. 6 - Il Dott. Pavani Moreno si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente.

Art. 7 - Le parti pattuiscono che è fatta facoltà da parte di entrambi di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 2 settimane. Tale preavviso dovrà essere esercitato in forma scritta con data certa.

La parte che recede dal rapporto di collaborazione senza l'osservanza del periodo di preavviso deve alla controparte una indennità equipollente proporzionata alle giornate di preavviso non svolto con il criterio dei giorni di calendario.

E' previsto il recesso per giusta causa, laddove si verifichi una grave motivazione che impedisca lo svolgimento del rapporto di collaborazione; nel suddetto caso l'istituto del preavviso non è previsto.

L'efficacia del contratto di collaborazione è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 come modificato dall'art. 17 comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in legge n. 102/09, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere in caso di esito negativo.

Qualora l'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti sia comunicato al Dipartimento successivamente alla data prevista per l'inizio del contratto, lo stesso si intenderà prorogato per un eguale periodo di tempo, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.


Art. 8 - Sono a carico del Dott. Pavani Moreno tutte le spese contrattuali, di bollo e di registrazione.

Art. 9 - Il Dott. Pavani Moreno dichiara di accettare la competenza del Foro erariale.

Art. 10 - Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 punto 2) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo Decreto del presidente della Repubblica.


Novara, li 8-1-2016

Dott. Pavani Moreno



Dipartimento di Medicina Traslazionale

Il Direttore Prof. Gian Carlo AVANZI



Ai sensi dell'art. 1341 C.C. il Dott. Pavani Moreno dichiara di avere letto ed approvato tutte le parti del presente contratto, con specifico riferimento agli artt. 7,8, 9 e 10.

Dott. Pavani Moreno



Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 09-02-2016

Reg. n. 1 Fog. n. 222

IL CONSIGLIERE
(Dott. Andrea Zacchia)

